

21 DIC. 2017

Prot. N° _____

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

L'Associazione AVVOCATI ORA, in persona del Presidente Avv. Milena Losacco,

PREMESSO CHE

nel corso dell'evento, tenutosi presso la Biblioteca del COA di Bari, su "Patrocinio a spese dello Stato e difesa di ufficio" in data 15.12.17, sono emerse alcune criticità che, a nostro avviso, meritano la massima attenzione da parte del Consiglio dell'Ordine, per porre rimedio a situazioni che vanno ad incidere quotidianamente sulle condizioni di lavoro degli Avvocati;

- nello specifico, è emersa, da un lato, la totale eterogeneità di trattamento da parte delle Autorità Giudiziarie in *subjecta materia* (quantificazione liquidazione onorari, decadenza dalla possibilità di presentare istanza di liquidazione) e, dall'altro, la prassi del Funzionario Delegato di restituire al Magistrato decreti di liquidazione, ormai divenuti irrevocabili, ma a suo giudizio errati;

- tale prassi del Funzionario Delegato si appalesa, a nostro avviso, del tutto illegittima ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che *il decreto di liquidazione di compenso al difensore ha natura giurisdizionale e non amministrativa* e, come tale, chi lo ha emesso non ha neppure in linea astratta potere di autotutela; in altre parole, lo stesso non è modificabile né revocabile d'ufficio, poiché l'Autorità Giudiziaria che lo emette consuma il proprio potere decisionale con l'emissione del decreto stesso (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. del 06.06.14 n. 12795): peraltro, detta interpretazione della Suprema Corte appare assolutamente in linea con la *ratio legis*, atteso che è previsto un sistema di impugnazione/opposizione del decreto ed il relativo passaggio in giudicato dello stesso, a mezzo del quale il provvedimento acquisisce valore di res iudicata (cd. principio di intangibilità del giudicato);

Tanto premesso, l'Associazione AVVOCATI ORA

INVITA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari a predisporre, di concerto con tutte le Autorità Giudiziarie, protocolli in materia di liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato e la difesa di ufficio in relazione a:

1) quantificazione dei compensi in favore dei difensori, omogenea e univoca per tutte le sezioni del Distretto della Corte di Appello di Bari, ivi compreso il processo penale, tenendo conto di ciascuna fase distintamente in maniera tale da permettere di effettuare una valutazione circa la correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle tabelle predisposte a tal fine, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile, che vieta di liquidare dei compensi irrisori, posto che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

2) liquidazione delle istanze presentate anche successivamente alla chiusura, anche anticipata e imprevista del giudizio, onde evitare decreti di inammissibilità e ulteriore contenzioso da parte del difensore per il riconoscimento dei propri diritti;

3) pagamenti effettuati in tempi brevi, in ossequio della normativa vigente (60 giorni e non dopo 5-7 anni)

4) nota al Presidente del Tribunale ed al Funzionario Delegato del Tribunale di Bari in cui venga stigmatizzata la cattiva prassi, del tutto illegittima e contra legem, di restituire al Magistrato decreti di pagamento ormai divenuti irrevocabili.

All'uopo, si allegano alla presente, le sottoscrizioni di alcuni dei colleghi, presenti al detto convegno.

Con osservanza.

Bari, 20 dicembre 2017

Associazione
AVVOCATI ORA

Il Presidente
Avv. Milena Losacco

